

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 37

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

> Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca

> Dipartimento dell'ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari

All' Assessorato Agricoltura della Regione Puglia

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari disposti dall'articolo 10 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484

1 PREMESSA

Il *Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella*, DM 14 febbraio 2019, n. 1785, definisce l'insieme delle misure da adottare sul territorio nazionale allo scopo di contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa, in attuazione della Decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 e del DM 13 febbraio 2018 (e s.m.i.), e gli interventi da effettuare ai fini del rilancio del settore agricolo e agroalimentare delle aree colpite dal batterio della Regione Puglia.

Per fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore olivicolo-oleario a seguito delle infezioni di tali organismi nocivi ai vegetali, l'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019 n. 44 ha istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.



Nell'individuazione di una politica organica per predisporre tutte le azioni necessarie per il rilancio dell'economia agricola del territorio interessato dall'espansione della Xylella e con riguardo all'intera catena del valore olivicola, il DM 6 marzo 2020, n. 2484 ha disposto alcune azioni sia per favorire il ripristino dell'attività produttiva che per l'indennizzo dei danni subiti:

- 1. Contrasto alla diffusione della Xylella
- 2. Ripristino potenzialità produttiva
- 3. Rilancio economia rurale aree danneggiate
- 4. Azioni orizzontali
- 5. Monitoraggio e reti laboratori

Il DM 18 maggio 2020, n. 15915, di attuazione della *Misura F - Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari, prevista nell'ambito dell'Azione 2 Ripristino potenzialità produttiva* chiarisce e precisa le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del DM 6 marzo 2020, n. 2484, che all'articolo 10 stabilisce "Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari"; le presenti Istruzioni Operative, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, illustrano i requisiti e le modalità di individuazione dei soggetti che possono accedere alla misura, nonché le modalità di accesso agli aiuti.

Gli aiuti concessi in conformità al citato decreto interministeriale sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

2.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (CEE) n. 2568/91 del 11/07/1991
 Regolamento (CEE) N. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
- Reg. (CE) n. 1019/2002 del 13/06/2002
 Regolamento della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
- Reg. (CE) n. 182/2009 del 6/03/2009
 Regolamento della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
- Reg. (CE) n. 29/2012 del 13/01/2012 Regolamento della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
- Reg. (UE) 299 del 26 marzo 2013



Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti

- Dec. 18 maggio 2015, n. 2015/789

Decisione di esecuzione della Commissione relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2015) 3415].

Verificare decisioni successive

- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

- Reg. (CE) 18-12-2013 n. 1407/2013/UE

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).

Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

- Reg. (CE) 18-12-2013 n. 1408/2013/UE

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

2.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

Olio

- Legge 6-2-2007 n. 13

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2007, n. 40, S.O.

Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. Articolo 8-quater.



- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", e in particolare l'articolo 78;
- Decreto Ministeriale H-393 del 4 luglio 2007 Disposizioni attuative dell'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007 n. 13 Legge comunitaria 2006 concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzioni di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola
- Decreto Ministeriale 10 novembre 2009, n. 8077 Recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Regolamento 182/2009/CE della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento 1019/2002/CE della Commissione del 13 giugno 2002
- Decreto Ministeriale 16059 del 23 dicembre 2013 Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n.299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n.2568/91, relativo alle caratteristiche dell'olio di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 23 dicembre 2013, n. 16059 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti";
- Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018
- Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana.
- Decreto Ministeriale 10 agosto 2018 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia
- Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2019, n. 1785, con il quale è stato approvato il "Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori



colpiti da Xylella", finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare, in particolare della filiera olivicola, nei territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484 - Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia";
- Decreto Ministeriale del 18 maggio 2020, n. 15915 Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari disposti dall'articolo 10 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484;
- Circolare AGEA ACIU.2007.764 del 28/09/2007-D.M. H-393 del 4 luglio 2007 Reg. CE 2153/05 - Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla produzione di olio di oliva e delle olive da tavola
- Circolare AGEA ACIU.2010.29 del 14/01/2010 Commercializzazione dell'olio d'oliva
 applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 Adempimenti degli operatori di filiera
- Circolare ICQRF 8510 del 06/08/2010 Tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con modalità telematiche – Proroga termini
- Circolare ICQRF 5416 del 21/04/2011 Tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con modalità telematiche Tempi di registrazione
- Circolare ICQRF 8818 del 27/06/2011 Tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con modalità telematiche Operatori non serviti da internet
- Circolare AGEA ACIU.2010.259 del 08/04/2010 Commercializzazione dell'olio d'oliva - modifica data inizio registrazione telematica dati di cui al D.M. 8077 del 10 novembre 2009
- Circolare AGEA ACIU.2010.597 del 20/08/2010 Commercializzazione dell'olio d'oliva - applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 - registrazioni con modalità telematiche - proroga termini
- Circolare AGEA ACIU.2010.800 del 22/11/2010 Commercializzazione dell'olio d'oliva applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 art. 7 (registri)



- Circolare AGEA ACIU.2011.610 del 20/09/2011 Commercializzazione olio di oliva integrazione circolare Agea prot. ACIU.2010.29 del 14 gennaio 2010
- Circolare AGEA ACIU.2012.345 del 22/08/2012 Settore olio: Nuova piattaforma per l'accesso agli applicativi telematici sul portale SIAN - guida ai servizi informatici di supporto alla comunicazione dei dati di produzione di olio e trasformazione olive (DM 4 luglio 2007) ed alla gestione di carico e scarico (DM 10 novembre 2009)
- Circolare ICQRF 3091 del 21/02/2014 Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n.299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n.2568/91, relativo alle caratteristiche dell'olio di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
- Circolare AGEA ACIU.2014.431 del 25/06/2014 D.M. 23 dicembre 2013 "Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 99/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché dei metodi ad essi attinenti" Art. 8 lettera b) punto 3) Fascicolo Aziendale
- Circolare ICQRF 0015387 del 22/10/2014 Modalità applicative delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 299/2013 recante modifica del Reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti – Registro telematico
- Circolare AGEA ACIU.2015.497 del 02/11/2015 D.M. 23 dicembre 2013 "Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 99/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché dei metodi ad essi attinenti" Art. 8 lettera b) punto 3) Aggiornamento del Fascicolo Aziendale
- Circolare ICQRF 0008354 del 23/06/2015 Registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 ed all'art. 5 del DM 23 dicembre 2013 Passaggio dalle vecchie alle nuove modalità di tenuta del registro telematico

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";



- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1 marzo 2016 Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici
- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA
- Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 D.M. 15 GENNAIO 2015, N. 162 Fascicolo aziendale Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia

Registro Aiuti di Stato



- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Emergenza sanitaria COVID-19

- Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 23 del 9 aprile 2020 - Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020.

2.3 **DEFINIZIONI**

Ai fini delle presenti Istruzioni Operative si riportano le definizioni seguenti.

Zona A: area individuata ai sensi dei Decreti Ministeriali 21 luglio 2015, 23 novembre 2015 e 11 dicembre 2015, con cui è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei territori agricoli in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Zona B: area delimitata come infetta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM 13 febbraio 2018, esclusa la Zona A.



3 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere alla misura F - Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari, prevista nell'ambito dell'Azione 2 Ripristino potenzialità produttiva sono frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario con stabilimenti ubicati nell'area infetta da Xylella che, a causa della diffusione della Xylella fastidiosa, hanno ridotto o interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento della produzione di olive nella campagna di commercializzazione 2018-2019 rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013 risultante dai dati del Registro tenuto dagli operatori in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059. Per le aziende agricole sono esclusi i quantitativi di olive provenienti dalla propria azienda.

Tenuto conto del succedersi nel tempo delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e delle modalità con cui sono stati adempiuti gli obblighi di registrazione stabiliti dal decreto n. 8077 del 10 novembre 2009, i diversi adempimenti che integrano le registrazioni cui fa riferimento l'articolo 11, comma 1 del DM 6 marzo 2020, n. 2484 sono contenuti:

- a) nel registro di cui all'articolo 5, commi 1 e 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059;
- b) nel registro provvisorio di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7524 del 20 dicembre 2013;
- c) nelle comunicazioni effettuate mensilmente in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2007.

Fino 1° luglio 2015, inizio della campagna di commercializzazione 2015-2016 e data di entrata in vigore dei nuovi registri, attualmente in uso, per l'individuazione dei quantitativi di olive, comprese quelle provenienti dalla propria azienda, è preso in considerazione il maggior quantitativo riscontrato nelle diverse registrazioni.

L'"area infetta da Xylella" è individuata dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM 13 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni. - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana.

Il suddetto Decreto Ministeriale identifica, all'allegato II, parte A, le Zone infette di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

- 1. La Provincia di Lecce
- 2. La Provincia di Brindisi
- 3. Comuni situati nella Provincia di Taranto:

Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella

4. Comune situato nella Provincia di Bari:



Locorotondo

L'articolo 3 del DM 18 maggio 2020, n. 15915, individua le condizioni per la valutazione del nesso di causalità tra la riduzione o interruzione dell'attività molitoria e la diffusione della Xylella fastidiosa, tenuto conto del fatto che nella campagna 2018-2019, in concomitanza alla presenza della Xylella si sono verificati altri eventi naturali che concorrono al decremento della produzione di olive e stabilisce, di conseguenza, che il decremento delle quantità di olive molite di cui al comma 1 dell'articolo 10 del Decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, sia correttamente valutabile nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2018-2019 e 2019-2020.

Vengono inoltre individuate, per eccezione, le zone nel cui ambito non è possibile ricondurre direttamente il decremento di produzione alla presenza della Xylella. Per i frantoi presenti nella Zona B (come definita nelle presenti Istruzioni Operative) il nesso di causalità è legato al verificarsi di analogo decremento per la prevalenza dei frantoi ubicati nel comune esaminato e nei comuni limitrofi.

In altri termini, il nesso di casualità si ha per determinato sempre nel caso di frantoi ubicati nella Zona A e da verificare nel caso di frantoi ubicati nella Zona B.

Allo scopo di determinare la derivazione da Xylella del decremento di produzione di un frantoio ubicato nella zona B occorre verificare se gli altri frantoi attivi nella stessa zona (medesimo comune e comuni limitrofi in Zona B) abbiano subito anch'essi un decremento. Il requisito è soddisfatto se il decremento viene riscontrato nella prevalenza dei frantoi considerati.

L'ubicazione del frantoio considerata è quella indicata nel registro SIAN di cui al decreto ministeriale 8077 del 10 novembre 2009 e del successivo decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013

L'articolo 2 del DM 18 maggio 2020, n. 15915, al fine di semplificare le procedure di erogazione, acquisire i dati e le informazioni necessarie al procedimento istruttorio, di controllo e di erogazione e rendere omogenee le basi dati di calcolo, dispone l'attuazione di una ricognizione preventiva propedeutica alla determinazione dell'aiuto, consistente nell'individuazione dei potenziali beneficiari all'aiuto. Il medesimo articolo affida ad AGEA il compito di stabilire le modalità operative e le procedure della ricognizione preventiva, utilizzando informazioni disponibili presso altre banche dati pubbliche e di rendere disponibili i risultati ottenuti tramite la pubblicazione di appositi elenchi presso i siti WEB istituzionali. Tali modalità sono illustrate nel successivo paragrafo 4.

3.1 Attività obbligatorie del beneficiario

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni richiamate in premessa, al paragrafo 2.2., sezione "fascicolo aziendale" e, in ottemperanza all'articolo 6 del D.M. 23 dicembre 2013.

La presenza di un fascicolo aggiornato, che includa l'indirizzo PEC aziendale, è necessaria anche nella fase di ricognizione preventiva, che si concretizza, come specificato nel paragrafo precedente, nella individuazione dei beneficiari e nella rilevazione delle informazioni di produzione nelle campagne interessate.



Anche i beneficiari che riscontrano la correttezza dei dati riportati nella comunicazione inviata da AGEA con PEC, per consentire la precompilazione delle domande sono tenuti ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale entro il termine stabilito per la ricognizione preventiva.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza delle dichiarazioni sostitutive del'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

3.2 Campagna di commercializzazione di riferimento

Per i frantoi in attività nella campagna di commercializzazione 2018-2019, il quantitativo di riferimento è quello risultante dai registri per la medesima campagna, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2018-2019 e 2019-2020.

Nel caso in cui la cessazione dell'attività sia avvenuta in una campagna precedente, il quantitativo di riferimento è quello risultante dai registri nell'ultima campagna olearia in cui il frantoio è stato in esercizio. In tal caso il frantoio oleario interessato deve indicare, nella fase di ricognizione preventiva di cui al successivo paragrafo 4, la data di cessazione, fornendo la visura camerale. La campagna di commercializzazione nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola è fissata al periodo 1° luglio – 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle olive (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii) del reg. UE n. 1308/2013).

3.3 Periodo di riferimento per l'individuazione del quantitativo medio

Il quantitativo medio del biennio 2012-2013 viene calcolato come media aritmetica dei quantitativi di olive indicate nelle comunicazioni mensili relative alle campagne 2012-2013 e 2013-2014, trasmesse dal frantoio in attuazione del D.M. H-393 del 4 luglio 2007 (art. 20 L. 13 del 6 febbraio 2007), al netto dei quantitativi di olive provenienti dagli oliveti aziendali riscontrate sul registro SIAN tenuto dal frantoio ai sensi del Decreto Ministeriale 8077/2009 (registro di cui all'articolo 5, commi 1 e 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059 o registro provvisorio di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7524 del 20 dicembre 2013), per le citate campagne. Sino al 30 giugno 2015, data di applicazione integrale del Decreto ministeriale 16059/2013, qualora per una campagna di commercializzazione siano presenti sia registrazioni che comunicazioni mensili, sarà considerato il quantitativo maggiore registrato.

Laddove per un soggetto beneficiario sono presenti più stabilimenti ubicati nell'area infetta, i quantitativi di olive presi a riferimento per il calcolo dell'aiuto sono il risultato della somma dei quantitativi di olive calcolati per tutti gli stabilimenti per le campagne considerate.

3.3.1 Attività iniziata dopo il biennio 2012-2013

Qualora il frantoio oleario, a seguito della concessione di un aiuto, a valere sul PSR della Regione Puglia nell'ambito delle misure strutturali o, comunque, di altri Enti o fondi pubblici finalizzati



all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione, abbia iniziato la propria attività produttiva in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e, fino alla campagna 2016-2017, la valutazione del quantitativo medio è effettuata prendendo in considerazione i valori del biennio a partire dall'avvio delle attività.

Qualora il frantoio oleario che al momento dell'inizio della propria attività produttiva era collocato in area non "infetta" e a seguito di lavori finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione, abbia iniziato la propria attività produttiva in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e, fino alla campagna 2016-2017, la valutazione del quantitativo medio è effettuata prendendo in considerazione i valori del biennio a partire dall'avvio delle attività.

3.4 Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- 1) che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato, completo di PEC e IBAN;
- 2) che il richiedente l'aiuto sia il soggetto che si assume il rischio d'impresa, identificato come soggetto deputato alla registrazione delle operazioni in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059;
- 3) che il frantoio oleario sia ubicato nell'area infetta da Xylella, individuata all'allegato II, parte A, del DM 13 febbraio 2018 e smi;
- 4) che le olive molite prese in considerazione per il calcolo dell'aiuto non provengano esclusivamente dalla propria azienda, come risultate dal Registro di commercializzazione di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059;
- 5) che si sia registrato un decremento di produzione tra la campagna di commercializzazione 2018-2019 (o l'ultima individuata) e, la media del biennio 2012-2013, corrispondente alle campagne di commercializzazione del periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2014 (o un biennio successivo nelle fattispecie indicate nel paragrafo 3.3.1);
- 6) In assenza di dichiarazioni di produzione nel biennio 2012-2013, siano presenti dichiarazioni di produzione in campagne successive e si sia verificata una delle seguenti situazioni debitamente documentate:
 - a. l'attività sia stata avviata successivamente in relazione alla concessione di fondi pubblici per l'esecuzione di attività di costruzione o ampliamento delle strutture connesse alle attività molitorie;
 - b. il nuovo frantoio, all'epoca di avvio dell'attività, fosse ubicato in zona non infetta.

4 RICOGNIZIONE PREVENTIVA SVOLTA DA AGEA

La ricognizione preventiva, propedeutica alla determinazione dell'aiuto, consiste nell'individuazione dei potenziali beneficiari all'aiuto, al fine di semplificare le procedure di



erogazione, acquisire i dati e le informazioni necessarie al procedimento istruttorio, di controllo e di erogazione e rendere omogenee le basi dati di calcolo.

Per tutti i frantoi che nelle campagne di commercializzazione 2018-2019, 2012-2013, 2013-2014 abbiano registrato consegne nel Registro tenuto dagli operatori in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059, o abbiano effettuato comunicazioni mensili fino alla campagna di commercializzazione 2014-2015, come precisato all'articolo 1 del DM 18 maggio 2020, n. 15915, AGEA ha effettuato un'interrogazione della CCIAA per individuare, sulla base delle informazioni presenti nella visura storica camerale, il ricorrere di operazioni straordinarie aziendali che incidono sulla corretta determinazione dell'aiuto, nelle fattispecie descritte nel successivo paragrafo 5.

A partire dal **22 maggio 2020,** dopo avere completata la suddetta consultazione e ottenuta la serie storica effettiva delle produzioni aziendali, l'Organismo pagatore AGEA procede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti che hanno titolo a richiedere l'aiuto nel sito istituzionale di AGEA e del MIPAAF e, contestualmente, all'invio di comunicazioni a ciascuno dei soggetti interessati, all'indirizzo PEC contenuto nel fascicolo aziendale o, in assenza, desunto dalle visure camerali acquisite in fase di ricognizione preventiva.

Le comunicazioni riportano tutti i dati necessari alla richiesta dell'aiuto in possesso di Agea nonché l'indicazione delle fattispecie di operazioni straordinarie eventualmente individuate a seguito della consultazione della CCIAA ed il riepilogo delle campagne di commercializzazione con quantità riscontrate.

5 RICOGNIZIONE PREVENTIVA: INTEGRAZIONI DA PARTE DEI BENEFICIARI

Si precisa che l'elenco dei potenziali beneficiari pubblicato non è esaustivo né definitivo, ma suscettibile di modificazioni ed integrazioni da parte degli interessati: nella fase di ricognizione preventiva, che termina il **20 giugno 2020**, sono registrate le modificazioni e le trasformazioni aziendali intervenute e segnalate dai frantoi oleari, rilevanti ai fini dell'individuazione dei beneficiari e della determinazione dell'aiuto.

In questa fase, coloro che ritengono di avere i requisiti per rientrare tra i potenziali beneficiari e non risultano nell'elenco pubblicato, possono partecipare alla procedura di ricognizione preventiva fornendo i loro dati con modalità analoghe a coloro che risultano inclusi nell'elenco.

I documenti giustificativi relativi a ciascuna casistica che devono essere prodotti dall'interessato sono indicati nel successivo paragrafo 6, che riporta altresì le modalità di inserimento nel fascicolo aziendale.

5.1 Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell'azienda

Si riportano di seguito le possibili movimentazioni aziendali:

- 1. Conferimento della ditta individuale in società;
- 2. Trasformazione della forma societaria;
- 3. Cambio di denominazione o del codice fiscale.



5.2 Fusione di aziende

Per fusione si intende la fusione di due o più frantoi oleari distinti, in un nuovo frantoio oleario.

Il nuovo frantoio risultante dalla fusione deve provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.

La fattispecie ricomprende anche l'incorporazione di aziende o di rami d'azienda, per atto a titolo oneroso o gratuito.

È sempre necessario dare indicazione della frazione di patrimonio proveniente dall'azienda incorporata.

5.3 Scissione di aziende

Per scissione si intende la scissione di un frantoio oleario in:

- i) almeno due nuovi frantoi oleari distinti; oppure
- ii) il frantoio iniziale e almeno un nuovo frantoio distinto.

In caso di scissione di società in due ditte, entrambi i soggetti devono provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.

La fattispecie ricomprende anche la cessione di azienda o di ramo d'azienda, per atto a titolo oneroso o gratuito.

È sempre necessario dare indicazione della frazione di patrimonio attribuita tra le aziende scisse.

5.4 Affitto o comodato

Qualora il frantoio oleario sia stato acquisito con contratto di affitto o comodato, l'affittuario/comodatario è tenuto a provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.

È necessario dare indicazione delle date di inizio e fine dell'efficacia del contratto.

5.5 Attività iniziata dopo il biennio 2012-2013

Qualora il frantoio oleario, a seguito della concessione di aiuti pubblici finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione o qualora ubicato in zona non infetta al momento dell'impianto delle strutture aziendali, abbia iniziato le proprie attività produttive in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e sino alla campagna 2016-2017, deve fornire la documentazione attestante l'avvio delle attività connesse e, se del caso, la concessione del beneficio.

5.6 Attività cessata prima della campagna 2018-2019

Qualora il frantoio oleario abbia cessato le proprie attività in una campagna precedente la 2018-2019 e non sia stato incluso nell'elenco pubblicato da AGEA, deve fornire la documentazione attestante la cessazione dell'attività con indicazione della data della stessa.



6 ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELLE MOVIMENTAZIONI AZIENDALI

Per quanto riguarda le movimentazioni aziendali di cui al precedente paragrafo 5, il soggetto interessato, nella fase di ricognizione preventiva, dovrà fornire sul proprio fascicolo aziendale mediante i Centri di Assistenza Agricola, le informazioni richieste, allegando la documentazione dalla quale si evincano tutte le informazioni indicate nel SIAN (copia dell'atto negoziale integrale registrato, copia della visura camerale, copia del certificato di attribuzione del codice fiscale, ecc.).

La registrazione nel SIAN deve essere eseguita entro il termine stabilito per la chiusura della ricognizione preventiva.

In caso di mancato deposito della documentazione, di mancato rispetto del termine di registrazione nel SIAN o di utilizzo di procedure difformi dalla presente, si procederà al calcolo dell'aiuto sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione che gestisce l'aiuto.

L'eventuale modificazione di dati, condizioni e requisiti intervenuta successivamente all'avvio della ricognizione preventiva sarà presa in considerazione previa esibizione della documentazione probatoria conforme a quella sopra indicata.

La procedura di registrazione nel SIAN prevede:

- l'identificazione della casistica che determina la modifica della titolarità dell'azienda;
- la protocollazione dei documenti giustificativi della fattispecie e della casistica identificata, con l'inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore, sia elettronico che cartaceo;
- l'acquisizione dei dati richiesti al precedente paragrafo 5, che consentano di identificare le serie storiche delle quantità di olive molite, rilevanti ai fini del calcolo dell'aiuto.

A completamento della procedura di registrazione del SIAN, il soggetto interessato dovrà sottoscrivere la Scheda riepilogativa (il fac-simile è riportato in allegato alle presenti Istruzioni Operative) delle informazioni inserite nel fascicolo aziendale, compilata automaticamente dal sistema. La scheda sottoscritta, unitamente ai documenti giustificativi protocollati, deve essere inserita nel fascicolo cartaceo del beneficiario a cura del CAA. Al termine della registrazione dei dati nel SIAN, il CAA stampa la ricevuta dell'operazione effettuata.

Nel periodo emergenziale COVID-19 si applicano le disposizioni previste dalle I.O. n. 23 del 9 aprile 2020.

7 DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Al termine delle operazioni di ricognizione preventiva e per tutti i soggetti per i quali è stato verificato il nesso di causalità tra il decremento di produzione e la presenza di Xylella, l'aiuto è determinato in base alla diminuzione del quantitativo di olive molite nella campagna 2018/2019 rispetto alla media aritmetica del biennio 2012 – 2013, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2018-2019 e 2019-2020.

L'allegato I al DM 6 marzo 2020, n. 2484 determina un valore unitario di mancato reddito pari a 4,5 euro/quintale, calcolato sulla riduzione della quantità di olive molite nel periodo di riferimento. Al



valore del mancato reddito così determinato, si applicano le percentuali di calcolo riportate nella tabella seguente:

Mancato reddito	Percentuale
Da 0 a 50.000	80%
Da 50.001 a 100.000	75%
Da 100.001 a 150.000	70%
Da 150.001 a 200.000	65%
oltre 200.000	60%

In attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti *de minimis*), ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. UE n. 1408/2013 l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del predetto regolamento *de minimis* negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo da concedere è rideterminato dall'OP AGEA entro la soglia di 200.000 euro decurtando la quota di aiuti già ricevuta nel triennio.

Gli aiuti sono concessi nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione, conseguentemente potranno essere riproporzionati alle risorse disponibili.

8 MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'aiuto può essere richiesto dai soggetti che sono stati riconosciuti ammissibili a conclusione dell'espletamento delle procedure di ricognizione preventiva, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale di AGEA e del MiPAAF, entro il **30 giugno 2020.**

L'Organismo Pagatore AGEA, sulla base dei risultati della ricognizione preventiva, individua i beneficiari dell'aiuto e rende disponibile al richiedente o, al CAA delegato, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalle registrazioni effettuate dall'operatore come specificato all'articolo 1 del DM 18 maggio 2020, n. 15915, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

Per ciascuna azienda, nel modulo precompilato, sono riportate le informazioni seguenti:

- a) quantitativi di olive molite per ciascuna campagna di commercializzazione nell'ambito del biennio 2012-2014 (o altro individuato per le fattispecie ammesse),—al netto del quantitativo di olive di propria produzione e considerando anche i valori pari a zero;
- b) media aritmetica dei quantitativi del biennio individuato;



- c) quantitativi di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019 (o comunque ultima individuata per le fattispecie ammesse), al netto del quantitativo di olive di propria produzione;
- d) diminuzione del quantitativo di olive molite calcolato come differenza tra il valore di cui ai punti b) e c);
- e) valore medio delle campagne 2018/2019-2019/2020.

Il Soggetto beneficiario, con la sottoscrizione e l'invio della domanda, conferma i dati in essa contenuti.

La procedura di ricognizione preventiva consente di superare l'obbligo di presentazione del certificato camerale prevista dal DM 14 febbraio 2019, n. 1785.

L'obbligo di allegazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti *de minimis* percepiti dal richiedente negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della presentazione della Domanda di aiuto, prevista dal citato Decreto Ministeriale, è soddisfatto dalla compilazione del quadro apposito che costituisce parte integrante della domanda, sottoscritta dal richiedente, il cui fac-simile è allegato alle presenti Istruzioni Operative.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale;
- direttamente sull'APP AGEA, a seguito dell'autenticazione tramite SPID e mediante l'utilizzo dell'OTP;
- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

8.1.1 Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

I beneficiari che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e, a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Nel periodo emergenziale COVID-19 si applicano le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative Agea n. 23 del 9 aprile 2020.



8.1.2 Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli utenti registrati nel SIAN come utenti qualificati in possesso di firma digitale e che, non hanno delegato il CAA alla presentazione della domanda, possono presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Analoga possibilità è data a seguito dell'autenticazione tramite SPID e mediante l'utilizzo dell'OTP.

I beneficiari che accedono al sistema troveranno la domanda precompilata con i dati del SIAN e dovranno sottoscriverla nelle modalità sopra indicate e trasmetterla. Ciascun richiedente potrà stampare la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Analoghe funzionalità sono rese disponibili nell'APP AGEA che può scaricare dagli store dei principali vendor (App Store, Play Store) ed installare sul proprio dispositivo mobile ed utilizzarne le funzioni autenticandosi con le proprie credenziali di accesso al SIAN.

9 TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione può essere presentata successivamente alla conclusione della fase di ricognizione preventiva, a partire dal 1° luglio ed entro il termine del **17 luglio 2020**.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata come di seguito indicato:

- Se la presentazione avviene tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, vale la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione;
- ➤ Se la presentazione avviene direttamente a cura del beneficiario, vale la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella domanda. La ricevuta di presentazione è comunque disponibile nel SIAN.

10 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

10.1 Anticipo

L'art. 13 del DM 6 marzo 2020, n. 2484, stabilisce che l'organismo pagatore AGEA può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 65% dell'importo erogabile. Per effetto della disposizione contenuta all'articolo 78 comma 1-quinquies, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il pagamento dell'anticipo può avvenire all'esito positivo dei soli controlli preliminari previsti dal successivo paragrafo 11.1.



10.2 Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

11 Controlli

11.1 Controlli preliminari

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- 1. verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- 2. determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

11.2 Controlli istruttori

11.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *de minimis* complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *de minimis* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono *un'impresa unica*²;

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

² s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;



- 2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare:
- 3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

11.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

11.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

11.2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà finalizzate alla richiesta della documentazione antimafia.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora gli importi da erogare siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

b)un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d)un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.



Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

- 1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
- 2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
- 3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

12 MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.



Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

13 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento

I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
- e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed



<u></u>	
	invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo
	di posta elettronica.
	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto
	interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione
Modalità del	cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.
trattamento	I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni
trattamento	elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali
	in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in
	relazione al procedimento amministrativo gestito.
	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e
	nazionali in materia di trasparenza.
	In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA
	e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario
	dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di
	ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE
	1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da
Ambito di	organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati
comunicazione	membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.
e diffusione dei	I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento
dati personali	di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia
	delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di
	vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti
	collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti
	dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in
	adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.
	Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici
	economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la
Natura del	presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e
conferimento	sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre
dei dati	pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche
personali	categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili")
trattati	nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR
	("giudiziari").
	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
Titolarità del	nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo
	ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del
trattamento	trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.
	La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.
	Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:
	http://www.agea.gov.it.



Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico (F. Martinelli)



INDICE

1	PRE	REMESSA				
2	RIF	RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI				
	2.1	Base giuridica dell'Unione europea	. 2			
	2.2	Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	. 3			
	2.3	DEFINIZIONI	. 8			
3	CON	NDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO	. 9			
	3.1	Attività obbligatorie del beneficiario	10			
	3.2	Campagna di commercializzazione di riferimento	11			
	3.3	Periodo di riferimento per l'individuazione del quantitativo medio	11			
	3.3.	Attività iniziata dopo il biennio 2012-2013	11			
	3.4	Verifiche di ammissibilità	12			
4	RIC	OGNIZIONE PREVENTIVA SVOLTA DA AGEA	12			
5	RIC	OGNIZIONE PREVENTIVA: INTEGRAZIONI DA PARTE DEI BENEFICIARI	13			
	5.1	Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell'azienda	13			
	5.2	Fusione di aziende	14			
	5.3	Scissione di aziende	14			
	5.4	Affitto o comodato	14			
	5.5	Attività iniziata dopo il biennio 2012-2013	14			
	5.6	Attività cessata prima della campagna 2018-2019	14			
6 A		QUISIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELLE MOVIMENTAZIONI ALI	15			
7	7 DETERMINAZIONE DELL'AIUTO					



8	MODALI	TÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO
	8.1.1	Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA . 17
	8.1.2 AGEA	Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP 18
9	TERMIN	I DI PRESENTAZIONE
10	EROGAZ	ZIONE DEGLI AIUTI
1	0.1 Anti	cipo
1	0.2 Sald	o
11	Controlli.	
1	1.1 Con	trolli preliminari
1	1.2 Con	trolli istruttori
	11.2.1	Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) 19
	11.2.2	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
	11.2.3	Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602) 20
	11.2.4	Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) 20
12	MODALI	TA' DI PAGAMENTO
13 201		va sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE PR)